



Volantino – 1° gennaio 2022

---

## Restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> alle imprese esentate

### In generale

Chiunque acquista combustibili fossili paga automaticamente la tassa sul CO<sub>2</sub> (di seguito: tassa). Le imprese esentate (beneficiari) hanno la possibilità di chiedere la restituzione della tassa versata.

I biocombustibili e le quote biogene contenute in miscele di combustibili non soggiacciono alla tassa. In linea di massima, essi non danno diritto alla restituzione della tassa e devono essere dedotti dalla quantità che dà diritto alla restituzione. Se viene impiegato biogas<sup>1</sup> gravato dalla tassa e «virtualmente» importato attraverso la rete di gas, è possibile chiedere la restituzione della tassa qualora il tipo, la provenienza e la quantità siano chiaramente desumibili dalle fatture del fornitore di combustibile.

### Beneficiari

La domanda di restituzione può essere presentata da:

- imprese che hanno assunto l'impegno a ridurre le proprie emissioni di gas serra (art. 31 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub>);
- imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (art. 17 cpv. 1 della legge sul CO<sub>2</sub>).

I beneficiari possono chiedere la restituzione solo per i combustibili impiegati nell'impresa esentata. Hanno diritto alla restituzione solo i produttori di calore a distanza, non però i beneficiari.

### Domanda

Entro il **30 giugno**, i beneficiari devono presentare la domanda (mod. 47.50) di restituzione della tassa versata relativa all'anno precedente o all'esercizio terminato l'anno precedente all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna. In linea di massima, la domanda verte su un periodo di dodici mesi. Essa può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi, a condizione che l'importo della tassa restituita sia di almeno 100 000 franchi per domanda.

Il diritto alla restituzione si estingue se la domanda non è presentata entro il termine stabilito.

Le singole forniture di combustibile relative al periodo di domanda devono essere indicate nella «Ricapitolazione degli acquisti di combustibili» (mod. 47.51) suddivise per tipo di combustibile e aliquota della tassa. Per l'attribuzione del combustibile al periodo di domanda fa stato la data di fornitura del combustibile. Nei casi in cui il combustibile viene depositato temporaneamente presso il commerciante o un terzo dopo l'acquisto, la data di acquisto o di trasferimento della proprietà è considerata come data di fornitura. Al posto della ricapitolazione, le imprese possono presentare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dal modulo ufficiale.

Per la conversione dell'unità di misura dei combustibili fatturata nell'unità di misura richiesta nella domanda, sul sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>2</sup> è disponibile un aiuto alla conversione sotto forma di tabella Excel.

L'UDSC può richiedere ulteriori prove, in particolare le fatture relative agli importi della tassa sul CO<sub>2</sub> pagati, se necessarie ai fini della restituzione.

---

<sup>1</sup> Per motivi legati alla pressione, il biogas immesso in rete all'estero non entra in Svizzera. Di conseguenza, viene «fisicamente» importato gas naturale assoggettato alla tassa sul CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> [www.dogana.ch](http://www.dogana.ch) → Temi → Imposte e tributi → [Tassa sul CO<sub>2</sub>](#).

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

### **Calcolo e versamento**

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di combustibile impiegata e dell'aliquota della tassa stabilita per il rispettivo combustibile nell'allegato 11 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

### **Controlli aziendali**

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla legge sul CO<sub>2</sub>.

### **Basi legali**

[Legge del 23 dicembre 2011 sul CO<sub>2</sub> \(RS 641.71\)](#)

[Ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO<sub>2</sub> \(RS 641.711\)](#)

### **Informazioni**

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail [var@bazg.admin.ch](mailto:var@bazg.admin.ch)).